



Comune di  
Milano

Milano, 23 settembre 2022

Direzione Verde e Ambiente  
Area Energia e Clima  
Unità Risorse Energetiche

Spett.le ARERA

OGGETTO: Consultazione 02 agosto 2022 390/2022/R/eel - Orientamenti in materia di configurazioni per l'autoconsumo previste dal decreto legislativo 199/21 e dal decreto legislativo 210/21

In merito alla consultazione in oggetto si inoltrano le considerazioni dell'Amministrazione Comunale di Milano

*S1. Quali altre considerazioni potrebbero essere presentate in merito all'individuazione delle diverse configurazioni di autoconsumo individuale e alle conseguenti modifiche da apportare al TISSPC?*

In relazione alla relazione cliente produttore, si ritiene opportuno venga definito a livello regolatorio che cosa accade in presenza di contratti di servizio energia o contratti EPC, nei quali la ESCo in virtù di un contratto si intesta la fornitura. In tali casi se si realizza un impianto di produzione il produttore è sicuramente la ESCo, il cliente è sempre la ESCo?

Un orientamento chiaro andrebbe dato.

*S2. Si condividono gli orientamenti prospettati in relazione all'applicabilità di quanto disposto dall'articolo 30, comma 1-bis, del decreto legislativo 199/21 e alla possibilità di scelta da parte dell'autoconsumatore individuale da fonti rinnovabili "a distanza" con linea diretta di poter accedere, in alternativa, alla regolazione prevista dal TISSPC ovvero alla regolazione prevista per le forme di autoconsumo diffuso?*

Si, si condivide.

*S3. Quali altre considerazioni potrebbero essere svolte in materia di SDC e di modifiche da apportare al TISDC attualmente vigente? Perché?*

Nessuna osservazione

*S4. Quali altre considerazioni potrebbero essere presentate in merito all'individuazione delle aree sottese alla medesima cabina primaria? Si ritiene che gli orientamenti prospettati siano un valido compromesso tra le esigenze tecniche e la semplicità operativa? Perché?*

Si ritiene condivisibile la scelta di una definizione "semplificata" del perimetro afferente alla cabina primaria. E' fondamentale soprattutto in fase di studio di fattibilità della CER, poter accedere a





Comune di  
Milano

informazioni in merito alla cabina primaria in forma preliminare e senza necessità di dover richiedere autorizzazioni agli utenti.

Si riterrebbe utile, senza violazione della privacy, che le mappe costruite riportassero anche informazioni relative ai consumi di energia elettrica per macroblocchi (o ad esempio con diversi livelli di colore), visto che i dati di consumo sono a disposizione del distributore, in modo da facilitare le valutazioni sull'energia condivisa.

*S5. Quali altre considerazioni potrebbero essere presentate in merito all'individuazione dei soggetti facenti parte delle configurazioni per l'autoconsumo diffuso? Perché? Si ritengono necessarie altre precisazioni nei casi in cui viene ipotizzato un generale rimando a quanto già previsto dalla deliberazione 318/2020/R/eel o alle Regole Tecniche del GSE? Quali e perché?*

Si ritiene utile, soprattutto nell'ambito pubblico, consentire ad operatori (es. ESCo o simili) che a seguito di contratti e concessioni, anche attraverso convenzioni CONSIP, si intestano i POD e le forniture dell'ente, di essere membri della CER in rappresentanza del Comune o dell'Ente Pubblico con cui hanno stipulato il contratto.

Allo stato attuale delle definizioni di fatto potrebbero esserne esclusi per via dell'attività che svolgono, con la conseguenza che il relativo POD non potrebbe essere incluso nella determinazione dell'energia condivisa.

Se un Ente ha affidato tutti i propri edifici o una buona parte di essi in concessione pluriennale (si tratta di contratti con durata che può raggiungere anche i 20 anni in project financing), con POD intestati al concessionario, non può godere agli effetti dei benefici previsti per la CER in tutti gli edifici del perimetro contrattuale, determinando una penalizzazione rilevante per l'Ente stesso.

Se al contrario invece fosse possibile includere tali edifici, in ragione della natura del contratto, all'interno del perimetro della CER con il relativo POD, il beneficio derivante dall'appartenenza alla CER potrebbe essere incamerato dal soggetto delegato e trasferito all'Ente Pubblico in termini di riduzione di costo o in termini di servizi contrattuali.

Si eviterebbe così di penalizzare le amministrazioni che scelgono contratti di questo tipo, consentendo a scuole, uffici pubblici ecc. di essere parte effettiva della CER, come nei casi in cui partecipa direttamente l'ente stesso come proprietario degli immobili ed intestatario dell'utenza.

In relazione all'autoconsumatore individuale "a distanza" e della corrispondente configurazione del cliente attivo "a distanza" si ritiene che accanto al modello virtuale si debbano prevedere delle soluzioni semplificate, che consentano all'autoconsumatore individuale "a distanza" di poter cedere a se stesso l'energia elettrica immessa in rete in eccedenza e prodotta nel sito A, ad un proprio sito B. Non si chiede in tal senso alcuna forma di incentivazione oltre a quelle già proposte, ma una semplificazione che eviti la necessità di dover triangolare con un grossista sul mercato elettrico per poter cedere a se stessi l'energia elettrica prodotta. Ciò potrebbe avvenire in una forma non dissimile da quanto originariamente previsto dallo Scambio Sul Posto Altrove, evitando complesse architetture contrattuali, o attraverso forme alternative costruite a tal fine.

Sempre nell'ambito delle CER sarebbe opportuno mantenere una distinzione per CER a perimetro ridotto circoscritte alla cabina secondaria, al fine di poter aumentare la quota di ristoro sui costi di trasporto includendo in tal caso (come nell'attuale configurazione transitoria) anche una quota sulla rete MT.



*S6 Si ritiene necessario riportare ulteriori considerazioni in merito all'individuazione del soggetto referente e alle modalità con cui quest'ultimo si interfaccia con il GSE, anche alla luce dell'esperienza nel frattempo intercorsa? Perché?*

Nessuna particolare osservazione.

*S7 Quali ulteriori considerazioni potrebbero essere presentate ai fini della quantificazione dell'energia elettrica autoconsumata su base oraria? Si condivide la proposta semplificata riportata nel caso di sistemi di accumulo? Perché?*

L'algoritmo proposto per considerare l'effetto dei sistemi di accumulo destinati alla re-immissione in time-shifting non appare del tutto efficace.

Obiettivo di un sistema di accumulo di questa tipologia, inserito in questa configurazione, dovrebbe essere ottimizzare il valore dell'energia condivisa anche nelle ore in cui l'impianto FER o gli impianti FER non possono produrre, visto che il calcolo dell'energia condivisa avviene su base oraria.

Con la proposta fatta tuttavia si va a sommare algebricamente l'energia elettrica calcolata convenzionalmente associata all'accumulo, all'energia prelevata, perdendo di per sé il vantaggio del time shifting, e recuperandolo solo parzialmente attraverso un aumento dei prelievi a compensazione di immissioni negli orari di massima produzione dell'impianto FER. L'algoritmo proposto potrebbe essere invece modificato, sommando l'energia relativa all'accumulo alle immissioni anziché al prelievo, ma applicando anche un opportuno time shifting anche convenzionale.

Cordiali saluti